
**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

COMUNE DI BELLINO
ANNO 2019

Modulo 1 - Scheda 1.1**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione		La sottoscrizione dell'accordo di ripartizione del fondo salario accessorio 2019 avverrà dopo espletate le procedure di legge e di contratto
Periodo temporale di vigenza		
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): segretario dell'ente nelle funzioni di responsabile del servizio personale Organizzazioni sindacali ammissibili alla contrattazione (elenco sigle): come da contrattazione nazionale Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FPS
Soggetti destinatari		Personale del Comune di Bellino
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) ripartizione fondo salario accessorio 2019 b) richiamo a contratti precedenti per aspetti invariati c) istituti riguardanti altre relazioni sindacali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione e	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Viene acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con esito positivo: costituita da relazione tecnica Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli //
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Non obbligatorio per enti locali.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? SI'
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? La pubblicazione di cui al d. lgs. 150/2009 viene disposta nei limiti di quanto applicabile e obbligatorio per gli enti locali, con adattamenti consoni alla efficace gestione e alle caratteristiche dell'ente.
	Non rileva per enti locali.	
Eventuali osservazioni		

1.1 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) – COMUNE DI BELLINO

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Inoltre, considerato che l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009) e che il comma 4 dell'articolo 40-*bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, emerge l'esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei *risultati* previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna l'indicazione dei *risultati attesi* dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

NOTA BENE

Per illustrare i risultati attesi, possono essere presi in considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l'anno di riferimento, i quali declinano l'orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010).

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Pertanto, il **contenuto minimo ed obbligatorio** della relazione illustrativa è costituito da:

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:**

Le risorse finanziarie determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina del vigente C.C.N.L. con i seguenti criteri:

- a. costituire il fondo per l'istituzione e disciplina della "indennità di comparto";
- b. mantenere integre nel tempo le risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali;
- c. identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale;
- d. prevedere le risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi.

Quali obiettivi di miglioramento qualitativo servizi-mantenimento standard, si fa riferimento a quanto contenuto nel piano obiettivi 2019, e ulteriori aggiornamenti. Per quanto riguarda i progetti finalizzati, si fa riferimento ai documenti approvati o approvandi con deliberazioni.

Quanto detto va integrato con la critica situazione del Comune di Bellino, in relazione ad assetto assunzionale, carichi di lavoro, condizioni normative difficili, e questo in rapporto al mantenimento dei servizi erogati nonostante tali criticità, tenuto conto della presenza di una sola dipendente di ruolo, di un tecnico per qualche ora alla settimana, di un amministrativo per supporto per qualche ora, e di un carico di adempimenti burocratici elevatissimo, aggravato dalle recenti disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, ANPR, contabilità potenziata, ecc., adempimenti che non tengono conto delle diverse caratteristiche demografiche, strutturali ed organizzative dell'ente. Inoltre non risultano ancora essere stati attivati i servizi da parte della costituita Unione di Comuni. Non vi è stato ancora riscontro alle procedure assunzionali attivate dal Comune sia mediante mobilità che mediante procedura concorsuale esperita da altro ente previa convenzione, per cui il personale si è di fatto ridotto da due unità di personale a una.

Si sottolinea pertanto che gli obiettivi quali-quantitativi di miglioramento, razionalizzazione dei servizi, incremento della produttività, vanno considerati alla luce di tale critica situazione, richiedono una particolare incentivazione del personale dato l'enorme impegno dallo stesso profuso, e comprendendo anche funzioni indifferibili, indispensabili e particolarmente gravose. In particolare va evidenziato come vi sia soltanto un'impiegata amministrativa, coadiuvata soltanto in parte per mansioni impiegate; fanno carico alla predetta impiegata tutti gli adempimenti ormai cadenzati a ritmi martellanti, e che non consentono neppure più una adeguata gestione delle assenze e del congedo.

Si evidenzia che il contratto 2019 viene stipulato normando in via provvisoria i vari istituti, per quanto possibile, tenendo conto che ripartirà da subito la contrattazione per il periodo 2020-2021, in modo da allineare i contenuti della contrattazione decentrata con la contrattazione nazionale.

La disciplina di questi vari istituti (in particolare: la performance, le progressioni, le indennità, ecc.) troverà pertanto attuazione con la contrattazione del triennio 2019-2021.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 21.05.2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, e che, a tal fine, sono destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.

La progressione economica di cui al comma 1 è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria.

Atteso che le progressioni orizzontali possono avere valida decorrenza economica dal 1 gennaio dell'anno nel quale sono attivate dalla contrattazione decentrata ma a condizione che si concludano nel medesimo anno solare (RGS 2.07.2019 n. 179263) viene concordato che nel 2019 non si darà luogo ad alcuna progressione orizzontale mentre vengono ipotizzate nell'anno 2020

Le risorse del fondo variabile, che comprendono significative economie di spesa, non presentano integrazioni facoltative.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

NOTA BENE

I rinvii a precedenti contratti devono essere chiaramente ed espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, evitando la mera citazione degli estremi degli stessi. È fatto divieto di rinvio, anche tacito, a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;**

L'applicazione di tali istituti avviene secondo quanto attualmente previsto per gli enti locali. È stato adeguato il regolamento sugli uffici e servizi al fine di assicurare coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

Si attesta la coerenza del sistema di previsione delle valutazioni.

- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

I progetti finalizzati, ove previsti, sono appositamente e specificatamente elaborati d'intesa tra i lavoratori interessati e gli apicali di riferimento, coerenti con gli obiettivi gestionali e d'amministrazione, orientati al raggiungimento o mantenimento migliorativo degli standard, oltreché orientati al risparmio, all'ulteriore efficienza, innovazione tecnologica.


Le somme per disagio, ove previste, tengono conto di una realtà operativa molto difficile, complessa da gestire con un numero di dipendenti così esiguo rispetto all'estensione del territorio, pervietà dello stesso, altimetria del territorio comunale (mediamente oltre i 1400 metri).

- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Si richiamano le considerazioni tutte in merito all'incentivo funzioni tecniche ex d. lgs. 50/2016, contenute nello schema di preintesa.

Bellino, lì 19.10.2020

IL SEGRETARIO NELLE FUNZIONI DI RESP./SERVIZIO PERSONALE
e NUCLEO DI VALUTAZIONE
MANFREDI Dr.ssa Maria Grazia



Parte II -Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo I.3** della **Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

COMUNE DI BELLINO

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un *Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa* autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al *Modulo I di costituzione del Fondo* dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti.

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

In questa parte va presentata alla certificazione la base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale/provinciale di lavoro).

Si rinvia alla quantificazione in essere, come da tabelle allegate.

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**

In questa parte vanno commentati gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. Tale tipologia di incremento ha caratteristica di *risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità* e viene quindi acquisita definitivamente al Fondo in esame a seguito della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale o regionale (o di Provincia autonoma) di riferimento, con le decorrenze ivi indicate.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. le risorse con carattere di certezza e stabilità non subiscono incrementi rispetto all'esercizio precedente.

- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA personale cessato).

Incremento art. 34 comma 4 ccnl 22.1.2004

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Vanno qui presentate alla certificazione le risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, nonché gli incrementi previsti in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferite ad uno specifico periodo, eccetera.

Incentivi da progettazione interna, incentivo funzioni tecniche, compensi istat, quantificati come da schema di accordo o non al momento quantificabili; risparmi esercizio precedente.

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione andranno esplicitamente elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. articolo 9 Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). Per ciascuno di essi andrà proposta alla certificazione la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

APPLICATA DECURTAZIONE PER ESTERNALIZZAZIONE PARZIALE DI SERVIZI.

Infatti, il 50% dell'unità di personale collocata a riposo, non sarà sostituito, e si provvede mediante esternalizzazione dei servizi relativi (attività operative esterne). Non vi è decurtazione per cessazione rimanendo in presenza due dipendenti, comunque. In ogni caso la decurtazione effettuata ha valenza anche ai fini riduzione di personale, trattandosi della medesima persona. Unità di personale residua da considerarsi assumibile in forza della programmazione vigente/nota all'Unione per cessione spazi assunzionali e flusso di spesa relativi. Considerato che a regime la dotazione di personale sarà di 1,5 persone rispetto a 2 persone (situazione precedente), e che nel 2018 soltanto parzialmente si è ricorso all'apporto di unità di personale amministrativo di supporto, a regime la decurtazione per esternalizzazione viene perciò quantificata nel 25%.

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

II.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Entrambe le modalità risultano corrette ed ossequiose dei disposti contrattuali e normativi, a condizione che l'Organo di controllo deputato alla certificazione abbia contezza anche delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. Ne consegue che:

- a) la contabilità di costituzione del Fondo al "lordo" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso risulta più schematica e lineare, in quanto non richiede il monitoraggio (e la relativa verifica e certificazione) delle risorse rispettivamente a riduzione del Fondo (es. le poste relative alle progressioni economiche effettuate nell'anno) e incrementali dello stesso (seguendo il medesimo esempio le poste relative alle progressioni economiche dei cessati)
- b) la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo richiede contezza anche di tali risorse nonché delle poste del Fondo rispettivamente in aumento (es. progressioni economiche da personale cessato) o in diminuzione (es. risorse utilizzate per progressioni economiche).

Questa sezione è specificamente pensata per la contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso e deve essere dedicata alla esposizione delle relative poste da sottoporre in ogni caso a certificazione. Nel caso di contabilità del Fondo al "lordo" la sezione deve essere ovviamente lasciata in bianco e indicata come non pertinente.

Parte non pertinente allo specifico accordo

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*. Come nel caso della costituzione del Fondo, anche per questo modulo ogni voce elementare andrà documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo e compito dell'estensore è di rendere verificabili le diverse voci tanto dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) che dal punto di vista economico (in termini di correttezza della quantificazione).

Con riferimento alle singole voci contenute nello schema di scheda, si evidenzia:

- **documentazione dal punto di vista quantitativo: si rinvia allo schema di scheda;**
- **documentazione dal punto di vista giuridico: alcuni istituti risultano non attivi al momento non essendo coperto il posto di personale categoria C1, corrispondente a 0,5 unità**
- **si rinvia a quanto contenuto nella deliberazione n. 42/2013 e successive in ordine al limite spesa anno 2008 in correlazione ad esercizio 2004 e relative motivazioni.**
- **sul punto si ritiene inoltre di interpretare il disposto dell'art. 40 comma 3 quinquies d. lgs. 165/2001 intendendolo riferito a nuove/ulteriori integrazioni rispetto all'assetto in essere, tenuto conto di quanto contenuto nella deliberazione n. 42/2013, della non uniforme interpretazione applicativa. resta ferma ogni diversa azione che dovesse essere conseguente in relazione all'evenienza prevista dall'art. 40 comma 3 quinquies, penultimo periodo, del citato decreto legislativo, per la cui applicazione le parti concorderanno le modalità operative, in aderenza a quanto sia eventualmente prescritto all'ente.**
- **per l'esercizio 2019 si rispetta il limite di spesa di personale rispetto all'esercizio 2008.**
- **si evidenzia inoltre che a livello contabile (bilancio e consuntivo) per gli esercizi passati è sempre stata valorizzata esclusivamente la somma effettivamente spesa e non le economie. Si ritiene opportuno per il momento non variare tale prassi per coerenza con gli esercizi precedenti, pur evidenziando la necessità, con il progressivo incremento delle economie, di apposita posta di bilancio.**

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Date le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, è usuale che alcune poste abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione (es. il costo delle progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate all'aprirsi della sessione negoziale nel caso del personale non dirigente o le fasce di posizione economica minime definite dal Contratto collettivo nazionale/regionale o provinciale di riferimento o comunque già negoziate in precedenza nel caso della dirigenza). È poi anche possibile che il contratto integrativo sottoposto a certificazione non intervenga su materie già precedentemente negoziate. A tali poste (quindi sia le poste non negoziabili che quelle negoziate in precedenza) va dedicata la prima sezione di questo Modulo.

Non sono più disponibili alla contrattazione le destinazioni per progressioni economiche orizzontali già attribuite, salve le somme "restituite" al fondo e loro rivalutazione, per l'unità di personale che è cessato dal 1.7.2016. Tuttavia per l'anno 2019 non sono state previste progressioni. Tali progressioni verranno previste con decorrenza 01.01.2020.

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo specifico sottoposto a certificazione e quindi esplicitati i diversi istituti economici toccati dall'attività negoziale trattati (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.).

Non sono previste progressioni economiche orizzontali, le stesse vengono ipotizzate per l'anno 2020.

Premialità per progetti finalizzati specifici oggetto di apposita disciplina

Compensi per particolari responsabilità, disagio, reperibilità – Istituto, al momento, non attivo.

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nonostante la previsione che i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione negoziale può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti. A ciò va aggiunto che la stessa contrattazione di livello nazionale, ad esempio con riferimento all'articolo 32 comma 7 del Ccnl 2002-2005 Regioni ed Autonomie locali, faccia espresso rinvio all'utilizzo di specifiche somme (l'esempio fa riferimento ad un accantonamento per incarichi di alta professionalità nelle realtà di minori dimensioni). In queste eventualità è possibile sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

Sussistono economie, derivanti totalmente da parte stabile esercizio corrente o precedenti

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Al fine di consentire la coerenza contabile con i quadri esposti nel primo modulo, qualora sia ivi compilata la sezione riferita alle *Risorse temporaneamente all'esterno del Fondo* (cfr. Modulo I - Sezione V), è necessario compilare specularmente la corrispondente sezione di destinazione, che in sede di previsione/programmazione avrà di necessità il medesimo dettaglio e le medesime quantità esposte nel primo modulo.

Parte non pertinente.

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: **a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; **b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; **c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Si attestano i tre vincoli predetti. in particolare per quanto riguarda gli incentivi economici, essi, ove esistenti, sono correlati a progetti finalizzati specifici, elaborati d'intesa con i responsabili apicali e l'amministrazione.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, consente all'Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (**Modulo I - Costituzione del Fondo** e **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo**), ivi incluse le poste eventualmente contabilizzate come temporaneamente all'esterno del Fondo. Lo schema sarà completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame e dalla esposizione delle relative variazioni intervenute espresse in euro.

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità) o alcune risorse con vincolo di destinazione (come quelle relative alle quote di progettazione definite in applicazione dell'articolo 92, commi 5-6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). Tali limiti debbono risultare correttamente presidiati sia nella fase programmatica della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

La relazione tecnico-finanziaria deve dar conto nel presente Modulo del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Il Modulo si conclude con la esposizione delle disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione deve dare contezza che il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Le somme relative al fondo – fatta eccezione per le progressioni – sono concentrate in specifici capitoli di spesa, e quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Questa sezione deve dare contezza - attraverso evidenze desunte dal sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente. In caso di disposti contrattuali di integrale utilizzo delle risorse questa costituisce la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette "economie contrattuali del Fondo" da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo, in ogni caso nel rispetto della vigente normativa.

Si attua la verifica del rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno precedente, mediante controllo a vista dei rispettivi valori.

II.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del Fondo con riferimento alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

La fase di controllo dei mezzi di copertura avviene sia a preventivo, al momento della costituzione del fondo, sia a consuntivo prima della liquidazione.

Bellino, li 19.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BORGNA Valter Giovanni



